



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

sede legale e operativa: VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)
C.F. e P.IVA 03436470128 TEL. 0332.603972 – CELL. 3286176871
E.MAIL info@gestioneqsa.it Indirizzo PEC gestioneqsa@certimprese.it

“Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number 11809”



Impresa Dotata di Modello 231

Green Pass Novità dal 06/08/2021

Con il nuovo Decreto Legge 73/2021, in vigore dal 23 luglio 2021, è stato **prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021**.

Sono stati modificati i parametri che definiscono i colori delle Regioni, dando maggior peso al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Inoltre, dal 6 agosto sarà obbligatorio essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- c) musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- h) sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici.

La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni ma continua ad essere necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle RSA.

Il possesso del Green Pass non deroga in alcun modo i Protocolli in vigore: dovranno pertanto essere rispettate tutte le misure previste (uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani...).

L'obbligo di certificazione non si applica ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri che saranno stabiliti dal Ministero della Salute.

Si ricorda che è possibile ottenere la certificazione verde Covid-19 a seguito di (D.L.22 aprile 2021 n. 52):

- avvenuta somministrazione della vaccinazione,
- avvenuta guarigione dal Covid-19,
- esito negativo di test molecolare o antigenico rapido, con validità di 48 ore dall'esecuzione.

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto un servizio di assistenza tecnica per aiutare il cittadino ad ottenere la certificazione verde tramite canale telefonico o posta elettronica.



GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.

sede legale e operativa: VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)
C.F. e P.IVA 03436470128 TEL. 0332.603972 – CELL. 3286176871
E.MAIL info@gestioneqsa.it Indirizzo PEC gestioneqsa@certimprese.it



“Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015 - Certificate number 11809”

Impresa Dotata di Modello 231

Controlli

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l'obbligo del certificato verde devono verificare il possesso di idonea certificazione. Ai sensi del DPCM del 17 giugno 2021, tale controllo deve avvenire mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, da installare su un qualunque dispositivo mobile (con download da Play Store di Google e da Apple Store <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>) e funzionante anche senza connessione Internet continua. Essa consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. La certificazione dovrà essere esibita unitamente a un documento di identità valido (Carta d'Identità, Passaporto, Patente di Guida...).

Tra i soggetti abilitati ai controlli figurano:

- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi per le quali è richiesta la certificazione verde;
- i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Non sono ancora note le modalità di verifica della certificazione medica di esenzione dall'obbligo della certificazione verde. Esse saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sanzioni

Spetta a titolari e gestori dei servizi e delle attività verificare il rispetto e la corretta applicazione di tali misure. Se una persona prende parte senza certificazione verde a un'attività per la quale è obbligatoria, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.